



Regione Toscana

Determinazione n. 2 /SCA/2014 del 26.3.2014

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015

(Provincia di Massa Carrara)

Rapporto Ambientale

Contributo valutativo

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 498/2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n.171/2012, nella seduta del 26.3.2014, presenti i seguenti componenti:

Presenti: Elvira Pisani, Paola Badini, Tommaso Bigagli, Carmela D'Aiutolo

Assenti: Alessandro Compagnino, Alessandro Franchi, Paola Garvin, Paolo Matina

Visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la nota prot. n. AOOGR/67398 del 11.3.2014 con cui la provincia di Massa Carrara ha consultato la Regione Toscana in qualità di Soggetto competente in materia ambientale comunicando la pubblicazione sul BURT della proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 della Provincia di Massa Carrara del relativo Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica;
- l'articolo n.33, comma 2, della legge regionale 10/2010 per il quale la Regione, qualora sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente;
- la nota prot. AOOGR/72697/F.050.020 del 14.3.2014 con la quale sono state effettuate le consultazioni interne alla Regione Toscana al fine di acquisire i pareri degli altri settori ritenuti interessati;

- la nota prot. AOOGR7/76044/F.050.020 del 19.3.2014 inviata dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Regione Toscana;
 - a nota di ARPAT- Dipartimento di Massa Carrara prot. AOOGR7/78989 del 24.3.2014/F.050.020;
- premesso che la Regione Toscana non è stata consultata nella fase preliminare di valutazione relativa al piano in oggetto,

esprime le seguenti osservazioni

1. Si ritiene opportuno che nel Rapporto ambientale del Piano venga fatto riferimento come fonti normative al Piano regionale rifiuti di cui alla DCRT 88/98, al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DCP 36/2004 che approva il Piano di gestione rifiuti provinciale pubblicato con DGRT 1211 del 29.11.2004 sul BURT 51, parte II Suppl.227 del 22.12.2004, e al Piano Straordinario relativo all'ATO Toscana Costa di cui alla DGRT 476 dell'8.6.2009.
Si ricorda inoltre che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato adottato dal Consiglio regionale con delibera del 19.12.2013 n.106.
Si suggerisce inoltre di inserire il riferimento alle seguenti normative: la legge regionale 6 aprile 2000, n.56 "Norme per conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49" e alla legge regionale 1 aprile 1995, n.49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locali"; al "XII aggiornamento delle aree protette regionali" approvato con DGR n.834 del 3.10.2011 con oggetto "LR 49/95 – artt.4 e 5 – LR 49/99 – art.10 bis – Approvazione del secondo stato di attuazione del Quinto Programma regionale 2009/2011 per le aree protette approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n.88"; all'ultimo aggiornamento dell'elenco dei SIR (Allegato D della LR 56/2000), approvato con Delibera del CR n.1 del 28.1.2014.
2. Si segnala la necessità di considerare nella coerenza con altri piani/programmi quale ulteriore strumento di programmazione regionale il PAER – Piano Ambientale Energetico Regionale – in corso di approvazione (con riferimento alla scheda B1 – Strategia regionale per la biodiversità).
3. Nel par.2.4 del Rapporto ambientale sono state riportate le osservazioni pervenute all'autorità competente e al proponente in merito all'informativa di piano e al documento preliminare di VAS. Non sono state però esplicitate le modalità con cui si è tenuto conto dei contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e le eventuali motivazioni per cui alcuni di questi possono non essere stati presi in considerazione (art. 24 comma 1 d bis) LR 10/2010).
4. La valutazione degli effetti del Piano sulle componenti ambientali viene rappresentata attraverso la matrice in cui si evidenzia la relazione tra gli obiettivi generali del PFVP con i cinque obiettivi di protezione ambientale prioritari per la VAS. Successivamente, vengono indicate più in dettaglio le relazioni tra gli Obiettivi specifici/interventi di Piano rispetto a solo tre dei cinque obiettivi ambientali considerati (Tutela ambientale e salute, Uso sostenibile delle risorse naturali e Salvaguardia della natura e biodiversità), non esplicitando il collegamento tra il piano e gli obiettivi relativi al Cambiamento climatico e alla Salvaguardia del patrimonio architettonico e paesaggistico. Tale esclusione deve essere motivata.
5. Si sottolinea che non è stata presa in considerazione la componente ambientale "salute umana", che si ritiene possa essere influenzata dalle azioni di piano sia per quanto riguarda

la problematica dei pallini di piombo che della sicurezza. In particolare, la dispersione di piombo nell'ambiente, intossicazione da piombo per la selvaggina e per la popolazione che la consuma, che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività venatoria, non è trattata a livello di valutazione degli impatti nè di individuazione di misure di mitigazione e compensazione. Si suggerisce di promuovere l'eliminazione di munizioni al piombo, attraverso attività educative da proporre alle associazioni venatorie che potranno anche operare affinché i propri iscritti bandiscano spontaneamente l'uso del piombo.

Sempre in merito alla componente ambientale "salute umana" e in particolare della sicurezza, si osserva che nulla è riportato nel Rapporto ambientale in merito all'interferenza derivante in generale dalle attività venatorie con le attività ricreative all'aperto e in particolare sulla sentieristica RET (Rete escursionistica Toscana) e sugli itinerari di lunga percorrenza (es. Via Francigena), anche in considerazione della sempre maggiore fruizione di tale sentieristica a scopo turistico.

E' auspicabile che il monitoraggio riguardi anche le presenze sui sentieri RET per la valutazione dell'effettivo rischio, promuovendo laddove necessario, la riclassificazione stradale dei tratti interessati ai fini di tutela di coloro che percorrono gli stessi dai rischi derivanti dall'attività venatoria.


6. In riferimento a quanto riportato nella Tabella a pag.110 del RA, alla riga "Individuazione delle aree dove sono collocabili gli appostamenti fissi", sarebbe opportuno prevedere che:
tali appostamenti siano costruiti solo in materiali naturali, per evitare che l'abbandono della postazione abbia come conseguenza la presenza sul territorio di rifiuti abbandonati;
l'indirizzo di compatibilità di "non autorizzare ulteriori appostamenti fissi di caccia all'interno delle aree ZPS/SIR" sia modificato/integrato con quello di prevedere "una graduale diminuzione degli appostamenti già presenti in aree ZPS/SIR fino alla loro eliminazione entro una data prefissata".
7. Per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio si evidenzia che non sono stati sviluppati i seguenti aspetti:
 - i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio
 - l'indicazione del valore base ed il valore "obiettivo" degli indicatori, al fine di poter valutare nelle relazioni di monitoraggio il trend relativo al raggiungimento o meno dello stesso.
8. Nel Rapporto ambientale a pag.117 lo studio di incidenza (erroneamente indicato come Valutazione di incidenza), pur descrivendo i siti natura 2000, non sempre illustra e approfondisce le caratteristiche delle aree interessate dalle attività/azioni in cui si articola la gestione faunistico venatoria e quindi sarebbe utile approfondire i possibili effetti che queste azioni potrebbero avere su specie ed habitat (direttamente o indirettamente), così da individuare adeguate misure di mitigazione.

26.3.2014

Elvira Pisani



Paola Badini



Tommaso Bigagli



Carmela D'Aiutolo

